

N. 8916/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **8916/2018**:

promossa da

BANCO

– Avv. –

contro

FALLIMENTO

– Avv. Camillo Testori –

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23 luglio 2018;

atteso che l'opponente chiede sospendersi la presente procedura esecutiva, contestando il diritto del fallimento opposto a procedere *in executivis*, poiché:

- la sentenza azionata, che pronunciava nell'ambito di una causa di revocatoria fallimentare, è priva di effetto finché non divenga cosa giudicata, avendo natura costitutiva;
- l'IVA sulle spese di lite e di ctu non è dovuta, in quanto il fallimento la può portare in detrazione;
- non trova altresì giustificazione la richiesta, in precetto, di euro 96,00= oltre accessori per compenso della fase esecutiva;

letta la comparsa di costituzione e risposta dell'opposto fallimento, che rileva, innanzitutto, il passaggio in giudicato della sentenza e, in ogni caso, l'efficacia esecutiva della stessa; rileva altresì che il pignoramento è stato richiesto per la minor somma di euro 241.714,82=, cioè detratto quanto già corrisposto dalla debitrice e l'importo dell'IVA; quanto ai 96,00= euro per la fase esecutiva, essi trovano giustificazione nel DM 55/2014;

osservato che:

- la Suprema Corte ha ritenuto che le sentenze che pronunciano sull'azione revocatoria, ove



contengano statuizioni di condanna dell'avente causa dell'atto dichiarato inefficace alla restituzione di somme, sono da ritenersi esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., ancorché non sia ancora intervenuto il giudicato sull'accertamento con efficacia costitutiva (cfr. Cass. civ. 16737/2011);

- il Fallimento _____ aveva, pertanto, piena facoltà di procedere in via esecutiva contro l'odierna opponente; alcun rischio di non poter ripetere la somma potrebbe correre il Banco _____, stante il divieto di distribuzione di cui all'art. 113, ultimo comma, del RD 267/1942;
- la sentenza, peraltro, risulta essere stata notificata al difensore della parte soccombente, in conformità degli artt. 170 e 285 c.p.c. (a questo punto è irrilevante dove la parte abbia eletto domicilio, giacché la notifica va eseguita al procuratore), il 24.04.2018 ed è pacifico che sino ad oggi non sia stata impugnata, per cui risulta intervenuto giudicato;
- per quanto, astrattamente, nella istanza di pignoramento rivolta – senza particolari formalità – all'Ufficiale giudiziario non può escludersi che il creditore possa richiedere che il pignoramento sia eseguito a soddisfazione di una parte sola dell'importo precettato, nel caso di specie si deve prendere atto come il fallimento abbia rinunciato, quantomeno in questa sede, al recupero dell'IVA sulle competenze di causa e sui compensi di ctu liquidati dal Tribunale di Mantova nella sentenza n. 97/2018;
- priva di fondamento appare, per contro, la richiesta dei compensi per la fase esecutiva esposti in precetto per euro 96,00= oltre rimborso forfettario e c.p.a. (l'Iva è evidentemente esclusa) per complessivi euro 114,82=, in quanto l'art. 4, comma quinto, lettera *e*) del DM 55/2014 si riferisce ai compensi per il processo di esecuzione; processo che inizia solo grazie al pignoramento, attenendo il precetto ad una fase prodromica; per quanto l'importo non sia dovuto, la sua entità, in rapporto alle somme complessivamente dovute dall'opponente, non può



giustificare la sospensione del processo esecutivo e tuttavia tale non debenza potrà essere considerata all'atto dell'assegnazione delle somme portate dagli assegni circolari pignorati; ritenuta l'insussistenza del *fumus boni iuris* (e del *periculum in mora* con riguardo al compenso per la fase esecutiva esposto in precetto); le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta dalle parti e, quindi, del disposto dell'art. 4, comma primo, DM 55/2014 ed in particolare del terzo e quarto periodo di tale norma;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione n. 1625 /2018 R.G.;
fissa in giorni sessanta il termine per l'introduzione del giudizio di merito concernente l'opposizione;

condanna l'opponente Banco a rifondere al Fallimento

le competenze della presente fase che si liquidano, per le ragioni esposte in motivazione, in euro 4.000,00= oltre rimborso forfettario e c.p.a.

Si comunichi.

Brescia, 23/08/2018

Il Giudice
dott. Calli Marco*

* Sottoscrizione apposta mediante firma digitale del documento informatico

